

D.1. PROCEDIMENTI

D.1.1 Il procedimento amministrativo per il rilascio e la modifica sostanziale dell'AIA

Il procedimento sottodescritto è avviato ai fini dell'esercizio di **nuovi impianti**, della **modifica sostanziale** e dell'**adeguamento degli impianti esistenti**, che svolgano almeno una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

I nuovi impianti o le modifiche sostanziali soggetti a valutazione di impatto ambientale (art. 23 e ss. D.Lgs. 152/2006) o verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006) devono aver ottenuto il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale o di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione integrata ambientale. Si rinvia la disciplina del procedimento coordinato VIA-AIA all'approvazione della L.R. VIA: nelle more resta valido quanto riportato nella D.G.R. 1547/2009, allegato I, punto 2.4.

I criteri identificativi della modifica sostanziale sono riportati all'art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. 152/2006 ed al punto 1.1, dell'allegato I, alla D.G.R. 1547/2009. Il gestore, qualora abbia progettato una modifica che ritiene "*sostanziale*" presenta domanda ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006. Invece l'autorità competente che riceva una comunicazione circa un progetto di modifica all'impianto, ritenuto dalla stessa "*modifica sostanziale*", invia comunicazione al gestore con richiesta di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006. Più modifiche non sostanziali considerate cumulativamente in sede di rinnovo dell'AIA, possono costituire una modifica sostanziale ed essere pertanto soggette al procedimento sotto riportato. Al procedimento di modifica sostanziale sono applicati gli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/2006 in quanto compatibili (art. 29-nonies comma 2 D.Lgs. 152/2006).

Il procedimento inizia con la **presentazione della domanda** con allegate le informazioni di cui alla modulistica pubblicata all'allegato A, inviata secondo le modalità e il formato descritti all'Allegato E della presente delibera. Alla domanda dovrà essere allegata copia del versamento delle spese istruttorie, il cui importo dovrà essere calcolato secondo gli importi della D.G.R. 1547/2009, compilando il foglio di calcolo pubblicato sul sito web dell'Autorità competente, alle coordinate bancarie indicate al termine del presente allegato.

Il gestore può allegare alla domanda una copia priva delle informazioni riservate secondo quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso dovrà indicare nell'elaborato "elenco documentazione" le informazioni riservate all'interno della documentazione ed il motivo della riservatezza. Il mancato deposito di una copia della documentazione priva delle informazioni riservate sarà considerata quale assenza di informazioni riservate.

L'autorità competente nel rispetto dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta di riservatezza, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità competente ne verifica la completezza e, qualora questa risulti incompleta, chiede **documentazione integrativa** indicando un termine non inferiore a 30 giorni per il deposito della stessa, sospendendo il termine del procedimento fino al deposito della documentazione integrativa. Tale termine può essere prorogato, su istanza del proponente, in ragione della complessità della documentazione da presentare (art. 29-ter, comma 4 D.Lgs. 152/2006).

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (completa) l'autorità competente **comunica al gestore la data di avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e la sede degli uffici presso i quali è depositata la documentazione ai fini della consultazione del pubblico (art. 29-quater, commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006).

Il gestore dell'impianto è tenuto, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, alla **pubblicazione** su un quotidiano a diffusione locale di un **annuncio** contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto, del proprio nominativo (del gestore), nonché degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento ai fini della consultazione del pubblico.

Le stesse informazioni devono essere pubblicate a cura dell'amministrazione procedente sul **sito web** dell'autorità competente (art. 29-quater, comma 3, D.Lgs. 152/2006).

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta all'Autorità competente **osservazioni** sulla domanda.


L'Autorità competente si riserva la facoltà nei procedimenti di particolare complessità per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a nuovi impianti o di modifica sostanziale della precedente autorizzazione, di usufruire del supporto tecnico di Enti, Università, Istituti di ricerca e consulenti esterni delle pubbliche amministrazioni.

Segue la convocazione, ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi dal 1 a 3 e da 6 a 9 e 14-quater della L. 241/90, di una **conferenza dei servizi** alla quale saranno convocate le amministrazioni competenti in materia ambientale. Sarà convocato anche il soggetto richiedente l'autorizzazione (art. 29-quater, comma 5 D.Lgs. 152/2006). La conferenza deve concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, salvo quanto diversamente concordato (art. 29-quater, comma 9 del D.Lgs. 152/2006). Non essendo prevista dalla normativa alcuna acquisizione di pareri dalle amministrazioni competenti in materia ambientale il contributo apportato dalle stesse sarà di tipo istruttorio e consentirà all'autorità competente di acquisire coscienza di elementi che riguardano sia il passato dell'azienda che il contesto ambientale nel quale la stessa è inserita. Nel corso della conferenza dei servizi sono acquisiti: le prescrizioni del Sindaco ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ed il parere dell'ARPAM sul piano di monitoraggio e controllo proposto dall'azienda istante (art. 29-quater, comma 7 D.Lgs. 152/2006).

Nel corso della conferenza dei servizi l'autorità competente può chiedere **integrazioni alla documentazione**, indicando un termine massimo non superiore a 90 giorni per il deposito della stessa. La richiesta di integrazioni determina una sospensione del termine del procedimento fino al deposito della documentazione integrativa.

Il procedimento deve concludersi entro **150 giorni** dalla presentazione della domanda; oppure, nel caso di richiesta di integrazioni alla documentazione nel corso della conferenza dei servizi, entro 180 giorni, sempre dalla presentazione della domanda.

Nel caso di modifica sostanziale (art. 29-nonies, comma 2 D.Lgs. 152/2006) sono consentite deroghe temporanee ai requisiti fissati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro il termine di 6 mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.



D.1.2 Rinnovo dell'AIA

Oggetto del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale può essere la **conferma** o l'**aggiornamento** delle condizioni dell'autorizzazione. Si provvederà alla mera conferma delle condizioni dell'autorizzazione quando nel periodo di validità dell'autorizzazione non sono intervenute modifiche all'impianto. L'aggiornamento delle condizioni si avrà nel caso in cui siano intervenute modifiche all'impianto che non costituiscono modifica sostanziale come definita all'art. 5, comma 1 lett. I-bis del D.Lgs. 152/2006. Le modifiche non sostanziali all'impianto, apportate nel corso di validità dell'autorizzazione (con aggiornamento oppure in assenza di aggiornamento della stessa), sono valutate cumulativamente rispetto alla situazione autorizzata al rinnovo dell'AIA. Nel caso in cui tali modifiche (valutate nel complesso) costituiscano modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. 152/2006 e dell'allegato I alla D.G.R. 1547/2009 l'Autorità competente chiederà al gestore di presentare una nuova domanda come previsto all'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Il procedimento seguirà le forme descritte al paragrafo "Il procedimento amministrativo per il rilascio e modifica sostanziale dell'AIA".

Il **procedimento amministrativo per il rinnovo** dell'autorizzazione integrata ambientale ha inizio con la presentazione della domanda, con allegata la documentazione tecnica di cui all'allegato A, inviata secondo le modalità e il formato descritti all'Allegato E della presente delibera.. Alla domanda dovrà essere allegato copia del versamento delle spese istruttorie, il cui importo dovrà essere calcolato secondo gli importi della D.G.R. 1547/2009, alle coordinate bancarie indicate all'allegato D.2.

Nel caso in cui alcune parti della modulistica non siano compilate dal gestore, l'autorità competente valuterà se ritenere la situazione impiantistica ed emissiva invariata rispetto alla precedente autorizzazione. Qualora il gestore chieda una mera conferma dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà comunque compilare almeno i seguenti elaborati: i capitoli 7 "Evoluzione dell'impianto successivamente al rilascio dell'AIA", 8 "Valutazione integrata" della Relazione tecnica, la valutazione di impatto acustico, la scheda B2 "Autorizzazioni utili ai fini dell'istruttoria AIA", le schede D "Materie prime", E "Emissioni in atmosfera" F "Scarichi idrici", G "Rifiuti" H "Energia" con riferimento ai soli "Dati effettivi". Lo stesso deve dichiarare l'assenza di modifiche all'impianto. Nel caso di modifiche all'impianto il gestore dovrà compilare gli elaborati di cui alla modulistica approvata con la presente delibera.

Il gestore può allegare alla domanda una copia priva delle informazioni riservate secondo quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso dovrà indicare nell'elaborato "elenco documentazione" la localizzazione delle informazioni riservate all'interno della documentazione ed il motivo della riservatezza. Il mancato deposito di una copia della documentazione priva delle informazioni riservate sarà considerata quale assenza di informazioni riservate.

L'autorità competente nel rispetto dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta di riservatezza, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.


La comunicazione di avvio del procedimento sarà inviata al gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con le informazioni di cui all'art. 8, comma 2 della L. 241/90.

Seguirà la **convocazione della conferenza dei servizi** nel rispetto dell'art. 14-ter, comma 2 della L. 241/90. Alla conferenza saranno convocate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione (art. 29-quater, comma 5 D.Lgs. 152/2006). Saranno inoltre convocati: il Sindaco del Comune sul cui territorio ha sede l'impianto e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche per l'acquisizione rispettivamente delle prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed il parere per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Non essendo prevista dalla normativa alcuna acquisizione di pareri dalle amministrazioni competenti in materia ambientale il contributo apportato dalle stesse sarà di tipo istruttorio e consentirà all'autorità competente di acquisire coscienza di elementi che riguardano sia il passato dell'azienda che il contesto ambientale nel quale la stessa è inserita.

Nel corso della conferenza dei servizi potranno essere richieste **integrazioni alla documentazione** anche sulla base delle informazioni acquisite nel corso della conferenza stessa. Il termine per il deposito delle stesse non potrà superare i 90 giorni. Fino al deposito della documentazione integrativa il termine del procedimento resterà sospeso.

Il procedimento deve comunque concludersi entro **150 giorni** dalla presentazione della domanda.

Sono consentite deroghe temporanee ai requisiti fissati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro il termine di 6 mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento (art. 29-octies, comma 5 D.Lgs. 152/2006).



D.1.3 Modifica non sostanziale

La modifica all'impianto è disciplinata dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Il gestore che intenda apportare una modifica all'impianto industriale che svolga almeno una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare all'autorità competente le modifiche progettate. La definizione di modifica non sostanziale è indicata all'art. 5,

comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006 ed in criteri di valutazione dell'autorità competente sono contenuti al punto 1.2 dell'allegato I alla D.G.R. 1547/2009.

Il gestore può allegare una copia della comunicazione priva delle informazioni riservate secondo quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso dovrà indicare le informazioni riservate all'interno della comunicazione ed il motivo della riservatezza. Il mancato deposito di una copia priva delle informazioni riservate sarà considerata quale assenza di informazioni riservate.

L'autorità competente nel rispetto dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta di riservatezza, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

L'autorità competente, ove lo ritenga necessario aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.

Qualora l'autorità competente ritenga che le modifiche progettate siano sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e del punto 1.1 dell'allegato I alla D.G.R. 1547/2009, ne dà notizia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, al gestore, il quale deve presentare una nuova domanda di AIA (art. 29-nonies, comma 2 D.Lgs. 152/2006), corredata dalle informazioni previste nella modulistica. Il procedimento amministrativo che segue è quello disciplinato dagli articoli 29-ter e 29-quater (descritto al paragrafo "Il procedimento amministrativo per il rilascio e modifica sostanziale dell'AIA").

Decorso il termine di 60 giorni senza alcuna comunicazione dell'autorità competente, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche progettate.

Nel caso di aggiornamenti dell'autorizzazione (art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006) sono consentite deroghe temporanee ai requisiti fissati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro il termine di 6 mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

Ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale l'Autorità competente potrà richiedere le informazioni necessarie.

L'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale non comporta un differimento del termine di scadenza dell'originaria autorizzazione integrata ambientale.

Più modifiche non sostanziali all'impianto industriale possono costituire modifica sostanziale in sede di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, come riportato al paragrafo "Rinnovo dell'AIA".

D.1.4 Variazione del gestore

Ai fini della variazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il nuovo ed il vecchio gestore comunicano la variazione entro 30 giorni, anche nelle forme dell'autocertificazione (art. 29-nonies, comma 4 D.Lgs. 152/2006). Si chiede la compilazione dell'allegato B2 "Comunicazione variazione del gestore" alla presente delibera. L'Autorità competente provvederà all'emanazione di un provvedimento di voltura dell'autorizzazione integrata ambientale.

D.1.5 Riesame

Il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disciplinato dall'art. 29-octies, commi 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006.

Tale procedimento è avviato d'ufficio dall'Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006.

Anche il Sindaco del Comune sul cui territorio si trova l'impianto può, qualora lo ritenga necessario ai fini della tutela della salute pubblica, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, chiedere all'Autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata (art. 29-quater, comma 7 D.Lgs. 152/2006).

L'Autorità competente, contestualmente all'avvio comunica la data di avvio del procedimento e le informazioni di cui all'art. 8 della L. 241/90.

L'Autorità competente potrà richiedere al gestore le informazioni necessarie alla conclusione del procedimento.

Il riesame non comporta un differimento del termine di scadenza dell'originaria autorizzazione integrata ambientale.

Nel caso di riesame sono consentite deroghe temporanee ai requisiti fissati dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti requisiti entro il termine di 6 mesi e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento (art. 29-octies, comma 5 D.Lgs. 152/2006).